



AC 1532-bis

"Disposizioni in materia di lavoro"

Commissione Lavoro

Camera dei Deputati

Roma 24 gennaio 2024

Premessa

Assoprofessioni desidera ringraziare il Presidente ed i Parlamentari componenti della Commissione Lavoro per l'invito a fornire il proprio contributo in merito al disegno di legge recante **""Disposizioni in materia di lavoro" AC 1532 – bis.**

Assoprofessioni, nasce nel 2004 per fornire un contributo allo sviluppo di una economia avanzata delle prestazioni professionali, **promuovere e far riconoscere il contributo delle professioni "non regolamentate" di cui alla Legge n. 4/2013** che si sono affermate sul mercato e il loro libero esercizio e, contestualmente, creare agili meccanismi per il miglior sviluppo di un sistema duale.

La confederazione rappresenta oltre 50 mila professionisti e aderisce all'obiettivo del Consiglio Europeo di Lisbona mirato a trasformare l'Unione Europea in una economia basata sulla conoscenza più dinamica e competitiva del mondo.

AssoProfessioni è presente istituzionalmente nella **Consulta sul lavoro autonomo** e professioni istituita dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), siede al **Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo**, previsto dall'art. 17 della legge n.81/2017, istituito presso il ministero del Lavoro, ed è socio UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione).

È iscritta nell'Elenco delle Associazioni Professionali ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante "Disciplina delle professioni non organizzate" presso il MISE.

Disegno di legge lavoro - Osservazioni

Il disegno di legge in oggetto – collegato alla manovra di finanza pubblica –approvato nel corso del Consiglio dei ministri dello scorso 1° maggio 2023 e presentato alla Camera l'8 novembre 2023, è finalizzato ad introdurre norme di semplificazione e regolazione che incidono in materia di lavoro e politiche sociali, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti di lavoro, dell'adempimento degli obblighi contributivi, nonché degli ammortizzatori sociali.

Il testo in esame risulta dallo stralcio – disposto dal Presidente della Camera e comunicato all'Assemblea il 28 novembre 2023 – degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532.



Assoprofessioni accoglie positivamente l'impianto del provvedimento e con la presente memoria intende formulare alcune osservazioni al fine di stimolare il dibattito e fornire utili spunti per l'esame parlamentare.

In primo luogo, si richiama il contenuto dell'articolo 14, rubricato *"Attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi contributivi"*.

L'articolo 14 si riferisce all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi contributivi. La norma in esame legittima l'attività già svolta dall'INPS per stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea delle anomalie, degli errori e delle omissioni e ha l'obiettivo di colmare la mancanza di una previsione normativa che favorisca l'emersione di basi imponibili sommerse attraverso **la previsione di un regime sanzionatorio agevolato.**

La norma in esame, quindi, mira a colmare proprio questa lacuna: l'attività di stimolo alla regolarizzazione, svolta dall'Istituto, **si avvantaggerebbe di un regime sanzionatorio agevolato** anche nel caso in cui la regolarizzazione del contribuente non possa definirsi propriamente «spontanea» ma, appunto, indotta dall'attività di segnalazione e comunicazione attuata.

Inoltre, l'articolo 16, rubricato *"Potenziamento dell'attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi non versati"*, al comma 4, **dispone che,** in seguito a controlli da parte dell'INPS ed alla notifica dell'avviso di accertamento, **ove il contribuente esegua il pagamento integrale entro quaranta giorni dal ricevimento dell'accertamento, le sanzioni civili siano ridotte del 50%.**

Assoprofessioni accoglie positivamente l'introduzione di un regime sanzionatorio agevolato e la conseguente riduzione delle sanzioni applicate nel caso di errori od omissioni in campo previdenziale.

Si esprime apprezzamento per la scelta del Legislatore ma allo stesso tempo **si sottolinea la necessità di compiere un passo di innovazione più decisivo, prevedendo un ridimensionamento ed una differenziazione del sistema sanzionatorio in materia previdenziale nel suo complesso, nel caso di omissioni o errori, nonché di meri ritardi.**

Infatti, anche nonostante le suddette riduzioni, le sanzioni per omissioni in materia previdenziale permangono notevolmente superiori rispetto a quelle previste per le omissioni in materia fiscale. Ciò comporta che le sanzioni in materia di errato o omesso versamento dei contributi previdenziali siano un deterrente non sostenibile e non raggiungano l'obiettivo che si prefissano in quanto l'esperienza storica stessa evidenzia come sanzioni eccessive diventano oggetto di difficile recupero.

Si suggerisce, pertanto, di attuare **una riflessione sulla possibilità di ridimensionare l'entità di tali sanzioni, equiparando il sistema sanzionatorio a quello previsto per le omissioni relative alle imposte dirette, nonché di valutare l'opportunità di prevedere sanzioni differenziate nel caso di palese omissione dell'obbligo contributivo o di mero ritardo nel versamento dei contributi previdenziali.**

In secondo luogo, data la materia che il presente disegno di legge tratta, ossia quella relativa alle disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali, **una riflessione merita di essere svolta rispetto all'Indennità di discontinuità reddituale-ISCRO.**



Assoprofessioni è molto soddisfatta della previsione contenuta nella Legge di Bilancio 2024 con la quale si è resa tale misura strutturale ed a regime per i Professionisti iscritti alla gestione separata.

Ricordiamo che la misura è appannaggio di tutti i Professionisti non ordinistici e non dotati di Cassa previdenziale.

Una platea di Professionisti a cui l'Europa concede pari dignità delle Professioni Ordinistiche, una platea di Professionisti che è destinata a crescere, visto le direttive europee in tema di professioni intellettuali.

Da ultimo si può vedere il D.lgs 39/2010 in attuazione della Direttiva Europea 2006/43/CE, che disciplina la Professione di Revisore Legale come Professione autonoma e non più come funzione del Dottore Commercialista.

Il Revisore Legale non iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti, è obbligatoriamente iscritto alla gestione separata Inps.

Per questo suggeriamo di apportare alcune modifiche alla disciplina dell'ISCRO, come prevista dalla Legge n. 213/2023 (art. 1 commi da 142 a 155) modificando in prima istanza il periodo di tempo, in cui il soggetto per beneficiare dell'IsCro, deve essere soggetto IVA, portando tale periodo a due anni, anziché tre anni come previsto dalla legge di bilancio.

Inoltre, suggeriamo che l'indennità sia pari al 40% e non al 25% della media dei redditi dei due anni precedenti all'anno precedente la richiesta di contribuzione.

Auspichiamo che tale indennità possa essere richiesta annualmente: riteniamo il nostro suggerimento opportuno, in quanto parliamo di soggetti che non devono aver dichiarato un reddito non superiore a € 12.000,00.

Infine, un ultimo punto che merita attenzione è quello relativo alle tutele dei liberi professionisti.

L'articolo 1 della legge di Bilancio 2022 – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - ai commi dal 927 al 944 ha trasfuso, all'interno della Legge di Bilancio 2022, il Disegno di legge recante *“Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio”* (AS 1474 – XVIII Legislatura).

Per quanto apprezzabile la finalità delle norme in oggetto, ossia quella di garantire finalmente una tutela ai liberi professionisti impossibilitati a svolgere le loro professione in caso di malattia, infortunio o inabilità temporanea **assoluta esiste, allo stesso tempo, una grave criticità relativa al comma 933, il quale stabilisce che per «libero professionista» si intende esclusivamente la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali.**

La definizione di “libero professionista” risulta essere immotivatamente restrittiva e determina una vera e propria discriminazione per decine di migliaia di professionisti che esercitano legittimamente la libera professione, pur non essendo iscritti in albi. Inoltre, genera un danno e una assenza di tutela per tutti quei cittadini e imprese che usufruiscono dei loro numerosi servizi professionali.

Infine, la “dimenticanza” dei professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, di cui dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, **presenta dei forti profili di incostituzionalità, in quanto la loro esclusione è manifestamente ingiustificata e potrebbe risultare lesiva del principio di generalità della norma giuridica.**



Al fine di tutelare tutti i professionisti, nel caso di malattia o infortunio, si rende necessario **estendere la definizione di «libero professionista» del comma 933, articolo 1, della Legge di Bilancio 2022, e le tutele che da esso ne derivano, anche ai professionisti, non organizzati in ordini o collegi, di cui dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in quanto si tratta di categorie professionali che rappresentano una parte importante del mondo del lavoro e offrono i propri servizi professionali ad un numero sempre più rilevante di cittadini.**

Se obiettivo ultimo del disegno di legge in oggetto è quello di introdurre norme a tutela dei lavoratori, con particolare riferimento ai temi della salute, e in materia di politiche sociali, tale ultima istanza dovrebbe trovare spazio al suo interno, con la previsione di garanzie a tutela dei suddetti professionisti nonché dei diversi cittadini che usufruiscono dei loro numerosi servizi.

Di seguito, pertanto, si formula una proposta emendativa sul tema ai fini del vaglio della Commissione:

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di tutele in caso di infortuni, malattia o inabilità assoluta)

Alla legge 30 dicembre 2021, n.234, articolo 1, comma 933, lettera a), dopo le parole albi professionali sono aggiunte le seguenti: ovvero a registri, elenchi, o esercente una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Ringraziando per l'opportunità di poter intervenire in audizione, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Il Segretario Generale

Dott. Roberto Falcone

Il Presidente

Prof. Giorgio Berloff